



Città di Jesolo

Regolamento del Mercato Agricolo della Città di Jesolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli



[Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54 in data 7 maggio 2009]

Sommario

Normativa di riferimento	pag. 2
Art. 1 – Istituzione del Mercato Agricolo della Città di Jesolo	pag. 2
Art. 2 - Luogo e orari di svolgimento	pag. 2
Art. 3 - Finalità del Mercato Agricolo della Città di Jesolo	pag. 3
Art. 4 - Caratteristiche e organizzazione del mercato	pag. 3
Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita	pag. 4
Art. 6 - Prodotti agricoli e modalità di vendita	pag. 4
Art. 7 - Modalità di ammissione al mercato agricolo	pag. 6
Art. 8 – Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato agricolo	pag. 7
Art. 9 - Attività collaterali	pag. 7
Art. 10 - Compiti del Comune di Jesolo	pag. 8
Art. 11 – Disciplina amministrativa e controlli	pag. 8

La normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” disciplina, all’articolo 4, l’attività, da parte degli imprenditori agricoli, di vendita diretta al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

L’art. 1 , comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) prevede che con decreto sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione e lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta.

In attuazione al suddetto art. 1, comma 1065, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emesso il Decreto 20 novembre 2007 dettando le norme per la disciplina dei mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il quale, all’art. 4 – 3° comma – prevedendo che, per l’istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta, i comuni si dotino di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita.

La Legge Regionale del Veneto n. 7 del 25 luglio 2008 prevede che i comuni destinino aree per la realizzazione di farmers markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 1 – Istituzione del Mercato Agricolo della Città di Jesolo

E’ istituito un mercato riservato ai produttori agricoli denominato Mercato Agricolo della Città di Jesolo ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

Art. 2 - Luogo e orari di svolgimento

Il Mercato Agricolo si svolgerà con cadenza settimanale nelle seguenti zone:

- in Centro Storico - tutto l’anno, ogni lunedì dalle 8,00 alle 13,00;
- al Lido – dal 1° giugno al 30 settembre, ogni mercoledì dalle 18,00 alle 23,00.

Alla Giunta Comunale è riservata l’individuazione e la modifica, in accordo con le Organizzazioni degli Agricoltori, delle giornate e degli orari di svolgimento del mercato agricolo, nonché dei luoghi di posizionamento del mercato stesso, sulla base dell’analisi sui

risultati ottenuti e del gradimento dei consumatori, e comunque in qualsiasi momento lo ritenga necessario a garanzia delle finalità dichiarate all'articolo 3.

Sulla base della disponibilità dei prodotti, sentite le Associazioni di Categoria, il Sindaco, con ordinanza, può disporre la sospensione del mercato per brevi periodi, in particolar modo nella stagione invernale in cui la produzione agricola diminuisce.

Art. 3 - Finalità del Mercato Agricolo della Città di Jesolo

Il Mercato Agricolo della Città di Jesolo è un mercato riservato alla vendita diretta dei produttori agricoli locali.

Il presente disciplinare regola le modalità di vendita diretta all'interno del mercato agricolo per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare e promuovere la tipicità e la provenienza dei prodotti offerti, nonché la conoscenza della cultura rurale;
- tutelare la qualità della produzione agroalimentare locale;
- migliorare la redditività per le imprese agricole;
- favorire per il consumatore una spesa alimentare a prezzi contenuti sulla base di una "filiera corta" conseguente alla riduzione della distanza tra il luogo di produzione e quello di vendita e l'abolizione di passaggi intermedi del prodotto;
- favorire la tracciabilità delle prodotti in vendita e la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche e la qualità e genuinità dei cibi;
- migliorare la qualità ambientale, cui il mercato agricolo contribuisce, riducendo l'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto.

Art. 4 - Caratteristiche e organizzazione del mercato

Il Mercato Agricolo sarà costituito da:

- Centro Storico: n. 20 posteggi della dimensione massima di mq 30 (6 mt fronte e 5 mt profondità);
- Lido di Jesolo: n. 20 posteggi della dimensione massima di mq 30 (6 mt fronte e 5 mt profondità).

Nel caso in cui la richiesta di posteggi dovesse essere superiore a quelli disponibili, gli stessi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 7.

I produttori agricoli potranno partecipare al mercato con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita dovrà essere effettuata nell'ora precedente a quella di inizio e in quella successiva al termine del mercato.

Le aree dedicate al mercato agricolo saranno dotate di impianto per la fornitura di energia elettrica.

Sono ammessi banchi da vendita e distributori automatici. Esclusivamente per il mercato del Centro Storico sono ammessi gli auto market.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata.

Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree adibite a parcheggio per cui saranno concesse apposite autorizzazioni.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

In particolare sono ammesse le aziende che rispettino le seguenti caratteristiche:

- a) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Veneto in comuni che non distino oltre 100 km dal territorio della Città di Jesolo tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione.

Art. 6 - Prodotti agricoli e modalità di vendita

Possono essere posti in vendita prodotti freschi oppure ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) provenire da coltivazioni o allevamenti dell'ambito territoriale della Regione Veneto, da non oltre 100 km dal territorio della città di Jesolo, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione;
- b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, dell'ambito territoriale di cui al precedente punto, fatto salvo il principio della prevalenza di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs 228/2001, a condizione che i prodotti non aziendali provengano, esclusa ogni intermediazione commerciale, esclusivamente da altre aziende agricole singole o associate, nel limite massimo del 30%. In tal caso l'imprenditore agricolo dovrà indicare chiaramente la provenienza del prodotto con appositi cartelli ben leggibili, indicandone denominazione e sede dell'azienda produttrice;
- c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- d) essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

Gli operatori dovranno inoltre garantire:

- cura nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore;
- una presentazione esauriente dell'attività con prezzi chiari e ben esposti, documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- che la merce in vendita sarà esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda;
- l'uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, in particolare per il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 7 - Modalità di ammissione al mercato agricolo

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono inviare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001, specifica comunicazione indirizzata al Sindaco contenente richiesta di assegnazione del posteggio.

La comunicazione deve contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita. Alla comunicazione deve essere allegata apposita dichiarazione formulata in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa della richiedente;
- descrizione delle attività e delle produzioni aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima delle quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita nell'annualità.

Alla documentazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla redazione di una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

- | | |
|---|----------|
| • Aziende con sede nel comune di Jesolo | punti 30 |
| • Offerta di prodotti agricoli non ancora disponibili al mercato | punti 25 |
| • Partecipazione al mercato nel centro Storico | punti 20 |
| • Disponibilità di certificazione qualità sull'azienda e sui prodotti in vendita | punti 20 |
| • Offerta di prodotti tipici, prodotti da agricoltura biologica, prodotti in via di estinzione | punti 15 |
| • Partecipazione a corsi di formazione negli ultimi due anni sulla vendita diretta e sulla sicurezza alimentare | punti 5 |

La graduatoria avrà validità annuale e sarà utilizzata per l'assegnazione di n. 16 posteggi in Centro Storico e n. 16 al Lido.

L'assegnazione dei restanti n. 4 posteggi per ciascuna zona è riservata alla discrezionalità dell'Assessorato all'Agricoltura per la vendita e promozione di prodotti tipici o di particolare pregio oppure di produzioni stagionali di breve periodo.

Art. 8 – Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato agricolo

Le aziende che partecipano al mercato agricolo si impegnano:

- ad osservare il presente disciplinare;
- ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità;
- ad effettuare le attività di vendita in conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento Ce 853/2004 e relativi atti di recepimento;
- ad esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- ad esporre il prezzo dei prodotti in vendita. Gli alimenti confezionati dovranno essere dotati di adeguata etichettatura relativa al prezzo, alle caratteristiche del prodotto, alla provenienza ed ogni altra indicazione prevista da norme vigenti;
- a mantenere in ordine il posteggio per tutta la durata del mercato, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione;
- a recuperare i materiali di rifiuto conferendoli al servizio raccolta, rispettando i criteri della raccolta differenziata, lasciando pulita e sgombra l'area;
- aderire alle iniziative di cui all'art. 9.

Ogni azienda è tenuta al pagamento del canone occupazione suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dei consumi di energia elettrica e acqua se dovuti.

Art. 9 - Attività collaterali

All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita di prodotti, possono essere organizzate attività di:

- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- dimostrazione dei prodotti in vendita con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il rumore non sia tale da recare disturbo al pubblico;
- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali del territorio rurale, organizzate dal Comune in accordo con le Associazioni di Categoria oppure direttamente dagli imprenditori agricoli.

In collaborazione con le Associazioni di Categoria, all'interno del mercato agricolo l'Amministrazione Comunale potrà promuovere attività di informazione ai consumatori sulle caratteristiche e sulle tradizioni legate ai prodotti tipici del territorio e sui prodotti di stagione per la promozione di un mangiare sano e controllato.

Art. 10 - Compiti del Comune di Jesolo

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a vigilare sul mercato agricolo affinché gli imprenditori rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
- ad organizzare attività di comunicazione e pubblicità a favore del Mercato Agricolo utilizzando il logo appositamente creato, anche in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli;
- a realizzare attività di rilevazione del gradimento dei consumatori (customer satisfaction) in relazione agli elementi costitutivi del mercato agricolo e ai servizi offerti.

Art. 11 – Disciplina amministrativa e controlli

L'Amministrazione Comunale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo non è soggetto alla disciplina sul commercio ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20 novembre 2007.

Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali l'Amministrazione Comunale si avvarrà dell'Osservatorio sul Mercato Agricolo istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20 gennaio 2009 e potrà inoltre ricorrere agli esperti del Servizio agricoltura provinciale.

L'Osservatorio verifica, altresì, l'elenco dei prodotti che ogni espositore intende porre in vendita sia della propria azienda, sia di altra azienda agricola di cui all'art. 6 punto b).

In caso di reiterate violazioni, commesse anche in tempi diversi, l'Amministrazione Comunale può disporre l'esclusione dell'azienda dal mercato agricolo.

—